

ARMATA
D'ARTE
E INFERNO
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 3
Salsobagni

N. 6539

Serie3.....

Date 12/12/18

REGISTRATO
CON EURO

€ 200,00

STORIGENTE

2

Entrate - Direzione provinciale di Roma - settembre 11 1983

0.18

Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARCA DA BOLLO €16.00

SERIE C17/00

00024276

00010000

00028052

4558-00010

IDENTIFICATIVO: 01180762646112

02/12/2015 15:48

01180762646112

01 18 076264 611 2

• Cervellera Vitapaola, nata a Taranto il 30 Novembre 1957, residente in Guidonia via Sirio 1, codice fiscale CRVVPL57S70L0490;	
con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue	
articolo 1) è costituita un'associazione di promozione sociale denominata S.S. LAZIO BURRACO Associazione di Promozione Sociale/ETS che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta .	
articolo 2) l' Associazione ha sede in Guidonia Montecelio(RM) Via Monte Bianco 49/A.	
articolo 3) le finalità dell'Associazione sono quelle indicati nell'articolo 5 dello statuto di seguito riportato e che fa parte integrante della presente scrittura privata.	
articolo 4) l'Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto dell'Associazione.	
articolo 5) i componenti, all'unanimità, procedono alla nomina del Consiglio Direttivo, composto di tre membri, nelle persone di:	
• Pasquali Alessandro, - Presidente; • Castellano Maria Rosaria, - Vice-Presidente; • Diletti Catia, - Segretario Tesoriere.	
le quali presenti accettano le cariche conferite e dichiarano di eleggere il domicilio per la carica conferita in Guidonia Montecelio(RM) – Via Monte Bianco 49/A.	
Il Presidente riassume i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione, del resto oggetto di incontri preliminari.	
Il Presidente dà lettura dello statuto della costituenda associazione in precedenza distribuito ai convenuti. Tale statuto stabilisce in particola-	



	re che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è	
	basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati, che	
	le cariche sociali sono elettive, che è assolutamente escluso ogni	
	scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiret-	
	to, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, che la	
	quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile e che in caso di	
	scioglimento il patrimonio residuo sarà destinato ad altra associazio-	
	ne culturale o a finalità di utilità sociale.	
	Dopo ampia discussione la costituzione dell'associazione e lo statuto	
	sociale, questi nella stesura che fa parte integrante della presente	
	scrittura privata, vengono approvati all'unanimità.	
	ART. 1 – (Denominazione e sede)	
	È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della nor-	
	mativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato S.S. LAZIO BURRACO	
	Associazione di Promozione Sociale che assume la forma giuridica di asso-	
	ciatione non riconosciuta , apartitica e aconfessionale.	
	L'associazione ha sede legale in via Monte Bianco 49/A, nel Comune di	
	Guidonia Montecelio il trasferimento della sede legale non comporta modi-	
	fica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	ART. 2	
	(Statuto)	
	L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed	
	agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative	
	norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali	
	dell'ordinamento giuridico.	
	L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto	
	per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
	ART. 3	
	(Efficacia dello statuto)	



	Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.	
	ART. 4	
	(Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	ART. 5 - (Finalità e attività)	
	L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:	
	D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	M) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	



U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Le attività di cui sopra sono realizzate attraverso le seguenti azioni e in particolare:

L'Associazione si prefigge di sviluppare le attività ludico ricreative in particolare con la pratica e la diffusione del gioco del Burraco e del Bridge, oltre a tutte le attività ricreative per la mente e i giochi, anche da tavolo complementari allo sviluppo sociale e integrativo.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine

lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lazio.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.



	L'ammissione all'associazione, su domanda dell'interessato, è deliberata dal	
	Presidente il quale poi porta la decisione a ratifica del consiglio direttivo.	
	In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica la decisione	
	all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro	
	sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.	
	L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di	
	recesso.	
	Ci sono 2 categorie di soci:	
	<u>ordinari</u> : sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabili-	
	ta dall'Assemblea,	
	<u>sostenitori</u> : sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni	
	volontarie straordinarie.	
	Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è in-	
	trasmissibile.	
	ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)	
	I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	• essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, ai sensi di legge;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del	
	rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;	
	• votare in Assemblea . Ciascun associato ha diritto ad un voto.	
	e il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in	
	modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà;	



- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene a mezzo e-mail all'indirizzo dichiarato dal socio in sede di ammissione all'associazione o a quello successivamente comunicato, in forma scritta, al consiglio direttivo dell'associazione.

	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o		
	quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.		
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.		
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente		
	e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera vi-		
	sione a tutti i soci.		
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella		
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.		
	E' ordinaria in tutti gli altri casi.		
	ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)		
	L'assemblea:		
	determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;		
	approva il bilancio di esercizio;		
	nomina e revoca i componenti degli organi sociali;		
	nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revi-		
	sione legale dei conti;		
	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e		
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;		
	delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;		
	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;		
	delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione		
	dell'associazione;		
	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o		
	dallo statuto alla sua competenza.		
	ART. 13 - (Validità Assemblee)		
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è		
	presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda con-		



	vocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei	
	presenti, in proprio o in delega.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,	
	conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero mas-	
	simo di tre deleghe.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei	
	presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne	
	quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando	
	l'Assemblea lo ritenga opportuno).	
	L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la	
	presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e con decisione	
	deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il	
	patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto.	
	ART. 14 - (Verbalizzazione)	
	Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale	
	redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.	
	Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.	
	ART. 15 - (Consiglio direttivo)	
	Il consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea	
	tra i propri associati.	
	Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.	
	Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli am-	
	ministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio direttivo	
	è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti.	
	Esso delibera a maggioranza dei presenti.	
	Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espres-	
	samente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rap-	
	porto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e pre-	
	ventivo.	



	ART. 16 - (Presidente)	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.	
	Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 17 - (Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:	
	• quote associative; • corrispettivi specifici per singole attività associative; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti testamentari; • rendite patrimoniali; • attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni; • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 18	
	(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, com-	

	prensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	
	ART. 19	
	(Bilancio)	
	I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.	
	Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.	
	ART. 20	
	(Bilancio sociale)	
	E' redatto nei casi e modi previsti dal D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 21	
	(Personale retribuito)	
	L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal	
	D. Lgs. 117/2017.	
	I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.	
	ART. 22	
	(Assicurazione dei volontari)	
	I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firme

URB Cellino

Vittorio Cellino

Guerini

